

- 7) E se ciò valga anche per la misura della dispersione (di sostanze) nell'applicazione del prodotto nel test.
- 8) Se dall'espressione «informazione sulle emissioni nell'ambiente», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva sull'informazione ambientale, consegue che, allorché si configurano emissioni nell'ambiente, deve essere divulgata l'intera fonte di informazioni e non soltanto i dati (di misurazione) da essa eventualmente desumibili.
- 9) Se, ai fini dell'applicazione dell'eccezione per le informazioni commerciali o industriali, ai sensi del citato articolo 4, paragrafo 2, lettera d), occorre operare una distinzione tra, da un lato, le «emissioni» e, dall'altro, gli «scarichi e altri rilasci nell'ambiente», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sull'informazione ambientale.

⁽¹⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 29 settembre 2014 — Voralberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer

(Causa C-453/14)

(2014/C 462/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Voralberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer

Resistente: Landeshauptmann von Voralberg

Interveniente: Rudolf Mathis

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, debba essere interpretato, alla luce dell'articolo 45 TFUE, nel senso che le rendite di vecchiaia rientranti in un regime pensionistico di previdenza aziendale ovvero di categoria (promosso e garantito dallo Stato, volto a consentire un adeguato mantenimento del tenore di vita abituale, funzionante in base al principio di capitalizzazione, sostanzialmente obbligatorio, con possibilità di esigere contributi eccedenti i minimi di legge e prestazioni conseguentemente più elevate, istituito da un ente previdenziale costituito o nominato tra quelli esistenti a cura del datore di lavoro, quale, nella specie, il regime pensionistico del "secondo pilastro" nel Liechtenstein) e le pensioni di vecchiaia ricomprese in un regime pensionistico legale (anch'esso promosso e garantito dallo Stato, volto a consentire un adeguato mantenimento del tenore di vita abituale, ma funzionante sulla base del principio di ripartizione, obbligatorio, la cui attuazione sia affidata a un ente previdenziale istituito per legge, quale, nella specie, il regime pensionistico austriaco) siano "equivalenti" ai sensi della suddetta disposizione.

⁽¹⁾ GU L 166, pag. 1.